



AREA V – LAVORI PUBBLICI

Servizio Progettazione Opere Pubbliche,
Patrimonio, Manutenzioni ed Espropri
Prot. *segnatura informatica*

Albino, *data protocollo*

DISCIPLINARE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO COMUNALE DELLA FRAZIONE BONDO PETELLO “FINIBONDO” E GESTIONE DEL RELATIVO CHIOSCO.

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto dell’affidamento è la gestione, la custodia e la manutenzione del Parco pubblico di Bondo Petello denominato “FiniBondo” e del chiosco presente all’interno dell’area (All. A).

Il chiosco sarà concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.

2. ONERI DELL’AFFIDAMENTO

2.1- PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE DEL PARCO

All’affidatario è richiesto lo sviluppo di iniziative e attività dirette alla:

- a. Programmazione, pianificazione e realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio attraverso lo svolgimento di attività ed eventi di animazione e/o culturali legati alla storia locale, alla socializzazione, all’ambiente e alla conoscenza del territorio;
- b. Progettazione, realizzazione e diffusione di materiali promozionali del parco e del territorio di Albino;
- c. Programmazione/ pianificazione e realizzazione di iniziative rivolte alle scolaresche e ai bambini in genere (visite, laboratori didattici, ecc.);
- d. programmazione/pianificazione di iniziative dirette alla valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali;
- e. programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del Parco e dei suoi camminamenti, incluse le pertinenze del Parco (vale a dire delle aree pic-nic presenti, panchine, punti acqua, aree gioco, ecc.);
- f. vigilanza e sorveglianza del Parco durante l’intero periodo dell’affidamento.

Rimane a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni occorrenti per l’esercizio delle attività svolte.

Al termine di ogni annualità l’affidatario dovrà rendicontare al Comune di Albino le attività svolte.

2.2- MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO

All’affidatario è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività minimali di manutenzione ordinaria del Parco:

- Gestione e manutenzione ordinaria dei cancelli di ingresso;
- Manutenzione ordinaria dei servizi igienici con obbligo di apertura degli stessi negli orari di apertura del parco; pulizia quotidiana e comunque secondo necessità e fornitura di materiali di consumo (carta igienica, carta asciugamani, sapone, ecc.);



Città di Albino

Provincia di Bergamo

- Svuotamento dei cestini gettacarte presenti nel parco, con sostituzione dei sacchetti (forniti dall'Amministrazione), secondo necessità, oltre conferimento degli stessi sulla pubblica via nei giorni previsti per il successivo ritiro.
L'aggiudicatario dovrà fornire, a proprie spese e in numero adeguato, appositi bidoni per la raccolta differenziata che rimarranno, al termine della concessione, a totale disposizione dell'Amministrazione;
- Pulizia delle caditoie, dei canali di gronda, dei pluviali, dei tombini, dei pozzetti di scarico e delle griglie di scarico dell'acqua piovana con cadenza semestrale o secondo necessità;
- In caso di nevicate o formazione di ghiaccio, sgombero neve e spargimento di materiale antigelo (esclusivamente sale potassico) nei vialetti, camminamenti pavimentati, nelle aree gioco e nelle vicinanze del chiosco;
- In caso di presenza di nidi di vespe e api, tempestiva rimozione (anche attraverso il ricorso a personale specializzato);
- In caso di presenza di rettili o roditori, tempestivo allontanamento (anche attraverso il ricorso a personale specializzato);
- Interventi volti al mantenimento in efficienza degli impianti idrico-sanitari presenti all'interno del parco (sostituzione di rubinetti, cassette di scarico del wc, rompi getto, guarnizioni, flessibili, griglie e altre parti minute) oltre che interventi di eventuale stasatura deli scarichi otturati, vuotatura di fosse biologiche e pozzetti qualora necessario;
- Interventi volti al mantenimento delle funzionalità e tenuta della rete fognaria, pompe di sollevamento e degli elementi dell'impianto fognario (caditoie, chiusini, pozzetti). Le attività di manutenzione dell'impianto fognario prevedono a titolo esemplificativo le attività di pulizia e stasatura, la sostituzione di parti o elementi quali caditoie, chiusini in ghisa, cemento o plastica, pozzetti, sifoni, pezzi speciali, saracinesche ecc.;
- Manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi e delle aiuole esistenti all'interno del parco con rasatura del manto erboso in tempi opportunamente intervallati

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri connessi alla fornitura delle attrezzature e dei materiali di consumo occorrenti per le operazioni suddette.

2.3- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO

Restano a carico del Comune di Albino le attività di potatura delle alberature presenti (da eseguirsi almeno due volte all'anno).

E' posto a carico dell'affidatario l'obbligo di inviare tempestivamente all'Amministrazione Comunale la segnalazione di situazioni di degrado e/o pericolo per la pubblica fruizione del parco. L'affidatario dovrà inoltre provvedere all'adozione delle misure primarie necessarie per evitare situazioni di pericolo per l'incolumità di coloro che accedono all'area del parco.

Le utenze elettriche relative all'illuminazione pubblica del parco rimarranno in capo all'Amministrazione comunale, mentre le spese per consumi elettrici di utenze asservite al chiosco saranno di competenza del gestore che dovrà procedere a sua cura e spese alla voltura dell'intestazione del contatore dedicato.

La fornitura dell'acqua potabile rimarrà a carico dell'Amministrazione comunale.

2.4- GESTIONE DEL CHIOSCO

All'affidatario è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività minimali di manutenzione ordinaria del chiosco:

- manutenzione ordinaria degli elettrodomestici;



Città di Albino

Provincia di Bergamo

- pulizia di tutte le aree interne ed esterne del chiosco;
- predisposizione, gestione, manutenzione e pulizia quotidiana di un dehor di dimensioni non superiori a mq. 35. Tale dehor potrà essere chiuso e utilizzato durante il periodo invernale, previa autorizzazione da richiedersi all'ufficio preposto;
- attività aggregative per bambini e ragazzi;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Rimane a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni occorrenti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.5- PRESTAZIONI MINIME

L'affidatario dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:

- Orari di apertura

- Parco – per tutto l'anno nei giorni feriali e festivi:

Nei mesi di Aprile e di Ottobre	08:00	19:00
Dal 1° Novembre al 31 Marzo	08:00	17:00
Dal 1° Maggio al 30 Settembre	08:00	22:00

- Chiosco – da maggio a settembre

Giorni feriali	Mattino su richiesta	15:30 – 19:00
Sabato, Domenica e festivi (orario continuato)	10:00	22:00

L'affidatario dovrà obbligatoriamente consentire all'Amministrazione la possibilità di organizzare ed allestire almeno 5 manifestazione all'anno della durata massima di 5 giorni.

E' fatto assoluto divieto di organizzare eventi musicali dopo le ore 22:00.

L'affidatario è autorizzato ad organizzare eventi, corsi e altre attività in area di mq. 200 senza necessariamente chiedere il rilascio dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico. Tali attività sono, in ogni caso, soggette al rilascio di autorizzazione da parte degli Uffici preposti. Nell'area, scelta dal gestore, è consentita la presenza di non più di 200 persone contemporaneamente.

Sono vietate manifestazioni e pubblici spettacoli con oltre 200 partecipanti, che superino i limiti di orario indicati nel presente bando e con allestimenti significativi (palchi, impianti audio avanzati, ecc...).

Rimane a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni occorrenti per l'esercizio di tutte le attività previste dal bando e dal presente disciplinare.

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento avrà la durata di 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente rinnovabili per un uguale periodo.

Il rinnovo potrà avvenire solo previa verifica della persistenza delle condizioni necessarie al rinnovo e, in particolare, l'assolvimento degli obblighi contrattuali e la permanenza dei requisiti comprovati all'atto della sottoscrizione del contratto.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

L'affidamento si intende rilasciato esclusivamente a favore della Ditta titolare; è vietata la subcessione anche parziale dei beni oggetto di affidamento. E' esclusa inoltre ogni forma di subentro nella titolarità del contratto.

L'affidatario riconosce e rispetta, senza alcuna eccezione o pretesa di risarcimento, il diritto dell'Amministrazione di revocare la concessione in qualunque momento, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

La concessione è pertanto da intendersi precaria e revocabile mediante comunicazione PEC o raccomandata A.R. con opportuno preavviso di sei mesi, previo invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

4. CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

Il corrispettivo della concessione è determinato a seguito di offerta economica presentata in sede di gara e pari al rialzo percentuale offerto sul canone annuo di € 1.000,00.

Il canone annuale pari al corrispettivo offerto dall'aggiudicatario deve essere versato in una rata annuale anticipata, la prima a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'affidatario non potrà, per qualsiasi ragione, ritardare o sospendere il pagamento del canone.

Il mancato puntuale pagamento del canone e/o il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente atto, costituisce mora dell'affidatario e darà il diritto all'Amministrazione, previa diffida, a procedere alla risoluzione del contratto e / o incameramento della cauzione.

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, dall'inizio del 2° anno, nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nel periodo, senza necessità di preventiva comunicazione al concessionario; sarà utilizzato l'indice Istat relativo al mese antecedente a quello di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Il canone si intende non soggetto ad I.V.A poiché l'ente concedente non opera nell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 633/72.

5. RECESSO E RISOLUZIONE

Nei casi di inadempimento ingiustificato degli obblighi di cui al presente atto, il Comune di Albino potrà diffidare l'affidatario ad adempire, prefissandogli un congruo termine.

Qualora l'affidatario, diffidato ad adempire, non vi provveda entro il termine prefissato, l'Amministrazione potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza ed alla risoluzione anticipata del contratto con semplice preavviso di un mese, mediante comunicazione PEC o raccomandata A/R.

Costituisce grave inadempimento la perdita dei requisiti soggettivi indispensabili per essere intestatario di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, lo svolgimento di attività non preventivamente comunicate al Comune di Albino ovvero lo svolgimento di attività non compatibili con la natura del Parco e del chiosco o contrarie all'ordine pubblico.

Al di fuori delle ipotesi riconducibili a gravi violazioni contrattuali in materia di ordine pubblico, sicurezza, buon costume, la risoluzione potrà essere disposta motivatamente per ragioni di pubblico interesse con preavviso di 6 mesi.

Nel caso di gravi violazioni di norme o leggi o inadempienze ritenute gravi, l'Amministrazione potrà procedere alla motivata revoca immediata della concessione intimando l'immediata liberazione dei locali da parte dell'affidatario.

Costituisce in particolare motivo di risoluzione per inadempimento il mancato rispetto degli orari minimi di apertura indicati al precedente art. 2); in questi casi il Comune procederà ad adottare una diffida nei confronti dell'affidatario e dopo l'invio di n. 3 (tre) diffide, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

Qualora alle irregolarità o inadempienze che possano aver dato luogo alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale consegua per l'Amministrazione il diritto ad eventuali risarcimenti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, fatta salva ogni ed ulteriore azione di risarcimento per il danno eccedente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli nei locali, sulla documentazione abilitante all'esercizio dell'attività commerciale e su ogni altro documento o autorizzazione richiamata nel presente atto.

In caso di abbandono dell'immobile, comprovato dall'esecuzione di 2 sopralluoghi eseguiti alla presenza di ufficiali di Polizia Locale, o in tutti gli altri casi di inadempimento agli obblighi derivanti dall'atto, l'Amministrazione potrà procedere, previa contestazione, alla risoluzione del contratto per inadempimento e all'incameramento della garanzia definitiva decorso il termine assegnato per la contestazione dell'addebito.

Entrambe le parti possono recedere dalla concessione con un preavviso di 6 mesi decorrente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

In tale arco temporale, l'affidatario è tenuto a garantire le aperture indicate nell'atto di concessione e sarà tenuto al pagamento del canone dovuto.

Non è prevista in alcun caso la restituzione del canone annuale versato in caso di esercizio del diritto di recesso dalle parti.

6. OBBLIGHI GENERALI IN CAPO ALL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto ad assumere a proprio carico i seguenti oneri:

- Le spese relative alla stipulazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono ecc., le cui utenze dovranno essere intestate direttamente all'affidatario;
- Le imposte e le tasse dirette e indirette relative all'esercizio dell'attività svolta all'interno dell'edificio in oggetto, nonché la tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, i contributi di fognatura e di depurazione ed in genere qualsiasi altro tributo inerente all'attività stessa.

L'affidatario dovrà assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, il conseguimento delle autorizzazioni/licenze/permessi previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività che troverà sede nell'edificio oggetto della presente concessione.

In particolare, ai sensi dell'art. 64 commi 1 e 2 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59, l'affidatario dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Di tale presentazione l'affidatario dovrà dare opportuna comunicazione al Comune di Albino.

La mancata presentazione della SCIA al Comune di Albino da parte dell'affidatario costituisce valido motivo di revoca dell'affidamento.

Nel caso in cui, decorso il termine di 90 (=novanta) giorni dalla data di stipula del contratto, l'affidatario non ottenga tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività, l'affidatario decade dall'assegnazione.

7. USO E MANUTENZIONE DEL MOBILIO E DELL'ATTREZZATURA DEL CHIOSCO

L'affidatario è tenuto ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia le attrezzature e i beni mobili di proprietà del Comune di Albino specificatamente individuati in apposito verbale al momento della consegna dei locali del chiosco.

Al termine de contratto, l'affidatario è tenuto a riconsegnare tutta l'attrezzatura e i beni ricevuti in utilizzo come da verbale, in condizioni di normale funzionalità, ovvero è tenuto a consegnare beni o attrezzatura diverse di valore equivalente con oneri a suo carico.

In caso di rotture è a carico dell'affidatario la riparazione o la sostituzione del bene.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

Non potranno essere sollevate contestazioni sullo stato di consistenza e condizioni dei beni nei confronti dell'Amministrazione in merito alle attrezzature ricevute, se non sono manifestate per iscritto entro 5 giorni dalla data di consegna dei locali e avvio dell'affidamento.

8. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della firma del contratto, a garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti e del pagamento del canone, l'affidatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari ad € 5.000,00 secondo una delle seguenti modalità:

- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge.

Nel caso in cui si produca una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria essa dovrà prevedere:

- Il pagamento, in caso di inadempimenti contrattuali, a semplice richiesta del Comune di Albino entro 15 giorni dalla richiesto, in caso di escusione;
- Un termine di validità pari alla durata contrattuale;
- La rinuncia al beneficio della preventiva escusione del contraente principale di cui all'art. 1944 (Obbligazione del fideiussore) del Codice Civile;
- La rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore) e 1947 (Beneficio della divisione) del Codice Civile.
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile;
- La sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Comune di Albino.

La polizza dovrà essere sottoscritta per esteso ed in forma leggibile ed essere accompagnata da una dichiarazione comprovante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive, corredata dalla copia di un documento di identità.

Al momento della stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T. per garantire regolare ed adeguata copertura assicurativa dell'immobile ricevuto e i terzi utenti del servizio. La polizza dovrà essere comprensiva della copertura danni da incendio e scoppio e da fenomeni atmosferici.

Di qualsiasi danno, senza riguardo alla natura e al suo ammontare, che a seguito del rilascio dell'affidamento in argomento dovesse derivare a terzi, anche in relazione all'attività svolta all'interno del parco o del chiosco, dovrà rispondere in proprio soltanto l'affidatario, che dovrà pertanto mantenere indenne il Comune di Albino e farsi carico di tutte le spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziario.

9. LAVORI DI MANUTENZIONE, INNOVAZIONE, MIGLIORIE

Sono a carico dell'affidatario tutte le opere di straordinaria manutenzione necessarie per adeguare i locali oggetto di affidamento all'uso a cui gli stessi saranno destinati e/o i lavori di adeguamento degli spazi derivanti da eventuali richieste/prescrizioni di A.T.S..

In ogni caso, l'esecuzione di tali lavori non darà diritto all'affidatario a pretendere alcuna riduzione del corrispettivo pattuito.

L'affidatario espressamente rinuncia, fin da ora, ad ogni indennizzo per la fattispecie di cui sopra nonché a quella di cui agli artt. 1583 (Mancato godimento per riparazioni urgenti) e 1584 (Diritti del conduttore in caso di riparazioni) del Codice Civile.

L'affidatario potrà eseguire, previo preventivo consenso del Comune di Albino, interventi innovativi o di miglioria sull'immobile oggetto del bando e ai relativi impianti.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

Per detti interventi innovativi/migliorativi nessun indennizzo sarà dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale a favore dell'affidatario, il quale qui espressamente dichiara di rinunciare ad ogni relativa pretesa.

Salvo quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo, restano a carico del Comune di Albino gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti cedimenti e/o consolidamenti strutturali delle porzioni di immobile interessate, derivanti da vetustà, da calamità naturali o da fatti eccezionali, anche di rilevante entità, o comunque ai lavori, importanti o improrogabili, necessari per conservare la destinazione dell'immobile o per scongiurare danni che ne possano compromettere l'efficienza in relazione all'uso al quale lo stesso è adibito.

10. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CHIOSCO

L'affidatario si impegna altresì, fin da ora e per tutta la durata della concessione, ad assicurare la regolare e continua manutenzione ordinaria del chiosco nella sua totalità.

Per l'adempimento di detti obblighi nessun indennizzo sarà dovuto da parte dell'Amministrazione. I lavori dovranno essere autorizzati ed approvati dall'Amministrazione e dovranno essere eseguiti a regola d'arte a mezzo di personale qualificato, diretto in corso d'opera da un tecnico responsabile di cantiere secondo le norme vigenti.

L'affidatario, nell'esecuzione dei lavori, di obbliga ad osservare tutte le modalità e/o prescrizioni che potranno essere imposte dall'Amministrazione a tutela dei diritti propri e dell'immobile asservito, gli Uffici competenti vigileranno sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati e avranno facoltà di ispezionare il cantiere in qualsiasi momento e di dettare la sospensione dei lavori in corso qualora riscontrassero danni alla proprietà pubblica in oggetto.

A tal fine l'affidatario dovrà preventivamente comunicare la data di inizio lavori all'Amministrazione Comunale.

11. CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

L'immobile viene consegnato nelle condizioni descritte ne verbale di consegna che sarà sottoscritto tra le parti e dovrà essere riconsegnato al proprietario al termine dell'affidamento nelle medesime condizioni, salvo la normale usura e le opere di miglioria od innovativi nel frattempo autorizzate ed apportare dall'affidatario.

Per quanto riguarda i beni mobili e le attrezzature, l'affidatario ne assume la custodia, garantendo il corretto uso e la manutenzione che si renderà necessaria.

12. LOCAZIONE, CAMBIO DI DESTINAZIONE, DIVIETO

L'affidatario non potrà dare in locazione o in comodato, in tutto o in parte, il chiosco, così come non potrà dare allo stesso una qualsiasi diversa destinazione, anche parziale, rispetto a quella contrattualmente stabilita, pena la revoca dell'affidamento.

13. ULTERIORI INCOMBENZE PER L'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario le seguenti prescrizioni:

- Espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- Applicare integralmente per i dipendenti, tutte le vigenti norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso riguardanti la categoria e ad assicurare i dipendenti medesimi anche contro gli infortuni sul lavoro;
- Segnalare al Comune di Albino ogni fatto che possa turbare il regolare utilizzo dell'immobile;
- Fornire a proprie spese eventuali ed ulteriori arredi o attrezzature.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

14. AVVIAMENTO

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà essere accampata dall'affidatario al termine del rapporto contrattuale a tale titolo né nei confronti dell'Amministrazione Comunale, né nei confronti di un eventuale affidatario subentrante.

15. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il presente contratto è stipulato esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, con espresso obbligo per l'affidatario di osservare al contempo tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti che possono riguardare eventuali opere in progetto.

Prima di dar corso ad eventuali lavori presso i locali in oggetto, l'affidatario dovrà munirsi delle autorizzazioni prescritte dai Regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto necessarie.

16. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, le stesse si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. È escluso il ricorso al collegio arbitrale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Bergamo

17. SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale rinnovo del contratto sono interamente a carico dell'affidatario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Arch. Giovanni Maria Azzali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 28 dicembre
2000 n. 445 e del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82.